DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA

Art. 9

Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione

All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento del tesoro";

b) al secondo periodo, le parole: "Agenzia del Demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento del tesoro";

c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.".

Versione in vigore dal 3 ottobre 2006, non più in vigore dal 29 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Estremi	Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
Capo	V — Dismissioni di immobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-tributaria-e-finanziaria/art-9-accelerazione-dei-pagamenti-per-canoni-di-locazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it